

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958

(96<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire cento milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne » (1865) (D'iniziativa del senatore Angelilli) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> Pag. 993, 994, 995, 996, 997
ANGELILLI . . . . . 995, 997
CARELLI . . . . . 994, 995
CERUTTI . . . . . 994, 995, 996, 997
FERRARI . . . . . 996
RISTORI . . . . . 996
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . . 995, 996, 997

« Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (2437) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 998, 999
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . . 998, 999
CERUTTI . . . . . 998, 999

ROGADEO . . . . . Pag. 998
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . . 999

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . . 1001
FERRARI . . . . . 1000
PASTORE . . . . . 1000, 1001
RISTORI . . . . . 1000
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . . 1000, 1001

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi, Carelli, Cerutti, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari e Salomone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Colombi, Pallastrelli e Sereni, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Pastore Raffaele, Angelilli e Boccassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne » (1865).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di

lire cento milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Su questo disegno di legge farò io stesso una breve relazione. Ricordo ai colleghi che la Commissione finanze e tesoro espresse parere sfavorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto, e che in seguito a ciò il proponente ebbe contatti con il Ministro del tesoro, con il quale giunse ad un accordo. Attenendosi a quanto concordato con il Ministro del tesoro, ed alle raccomandazioni di cautela della Commissione finanze e tesoro, il proponente ha presentato un nuovo testo, sul quale, non facendosi osservazioni in contrario, avrà luogo la discussione.

CERUTTI. Nell'articolo 1 del disegno di legge in esame sono elencate le opere di sistemazione e miglioramento cui l'erogazione di fondi è destinata, e sono indicati i beneficiari del contributo. Fra le opere vi sono quelle relative alle valli, gli stagni, le acque dolci e salmastre interne che — almeno per quanto riguarda le valli da pesca delle lagune venete — sono generalmente in possesso di grandi proprietari del genere di Marzotto. Se si lascia la dicitura « a favore dei privati », si permette che le somme vadano a questi grandi proprietari, mentre scopo del disegno di legge è quello di favorire i modesti pescatori delle acque interne i quali hanno bisogno dell'aiuto governativo per svolgere la loro attività. I grandi proprietari potrebbero presentare progetti grandiosi, tali da assorbire l'intera somma di venticinque milioni annui, e impedire che il provvedimento sia operativo a favore dei piccoli pescatori.

Dichiaro quindi di essere favorevole al disegno di legge in esame, a condizione però che i contributi siano concessi esclusivamente a cooperative e ad enti pubblici, con esclusione delle associazioni e soprattutto dei privati. Il singolo pescatore privato, infatti, non riterrà neppure opportuno ricorrere ad una Commissione per ottenere somme di modesta entità. L'unico modo di impiegare quelle somme nell'interesse generale è quello di darle alle cooperative ed agli Enti pubblici.

Inoltre, a mio avviso, il problema della pesca nelle acque interne ha bisogno dell'intervento

dello Stato, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento delle acque da parte dei grandi stabilimenti industriali. Abbiamo l'esempio del fiume Isonzo, che un tempo era uno dei più pescosi della Penisola, ed ora, a causa delle cartiere situate sulle sue sponde, è completamente sprovvisto di pesci. Occorre quindi una migliore applicazione delle norme già esistenti in proposito, ed anche altre e più severe disposizioni legislative che evitino questo grave inconveniente.

Ma lasciando la possibilità ai privati di beneficiare dei denari erogati con il presente disegno di legge non potremo estendere in tal senso la sfera di applicazione della legge perchè daremo la possibilità ai grandi industriali i quali già sono tenuti a non inquinare le acque, di chiedere una sovvenzione per i lavori di risanamento delle acque; lavori che devono invece essere compiuti da Enti pubblici, dai Comuni, o dalle cooperative con i contributi previsti dal disegno di legge in esame.

CARELLI. Il disegno di legge in discussione presenta un aspetto di estrema utilità, in quanto risolve, o almeno avvia a soluzione, il problema della pesca nelle acque interne, problema fino ad oggi non sufficientemente considerato ma la cui soluzione ha un significato positivo: potenziamento di una notevole fonte di reddito. Naturalmente, ben altre somme sarebbero necessarie per le realizzazioni di fondo ma, come ripeto, il disegno di legge rappresenta soltanto un inizio, e si spera possa dare il via ad iniziative più concrete da parte del Governo.

Osservo però, nel disegno di legge in oggetto, l'assenza di quel principio assistenziale che dovrebbe sempre essere attuato attraverso l'opera degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in analogia a quanto viene esercitato in detto importante settore.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri che si occupa proprio di queste assistenze...

CARELLI. Comunque, credendo di interpretare il pensiero dei colleghi presenterò un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, del seguente tenore: « e) propaganda ed assistenza ai pescatori ».

ANGELILLI. A quanto affermato dai colleghi desidero a mia volta aggiungere la soddisfazione di trovare tanti consensi alla puntualizzazione di un problema che questo disegno di legge, se non pretende di risolvere pienamente, tende tuttavia ad impostare concretamente. In effetti il Governo aveva da tempo sentito la necessità di andare incontro alle esigenze dei pescatori delle acque interne, predisponendo l'elaborazione di un provvedimento più organico e di più vasta impostazione: in attesa di tale provvedimento che sono convinto corrisponderà alle aspettative e alle istanze di questa benemerita categoria di lavoratori, questo disegno di legge è un primo passo, solo un primo passo, come ha giustamente osservato il senatore Carelli, sulla strada della soluzione più generale e completa del problema e servirà soprattutto a dimostrare ai pescatori delle acque interne che il Parlamento e il Governo sono sensibili alla loro difficile situazione, e pongano ogni loro buona volontà nello sforzo di migliorarla, nei ristretti limiti delle possibilità di bilancio. È questo un doveroso atto di riconoscimento al lavoro faticoso ed incerto dei pescatori delle acque interne; e mi auguro che la Commissione vorrà compierlo, approvando questo disegno di legge.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero dell'agricoltura ha già operato in questo settore con una legge che purtroppo è scaduta, e per la quale, a suo tempo, furono stanziati settanta milioni. Io, che ho presieduto la Commissione per l'assegnazione di contributi a cooperative, associazioni, enti e privati, posso assicurare il senatore Cerutti che questi contributi non sono stati mai dati a privati grandi industriali; anzi, tutte le richieste provenienti da questi sono state accantonate. Comunque potrei anche accettare l'emendamento proposto dal senatore Cerutti, ma temo che un tale emendamento possa danneggiare i piccoli pescatori privati e non associati in cooperative. Assicuro intanto che il Ministero continuerà a seguire la linea di condotta tenuta sinora, e prego pertanto il senatore Cerutti di ritirare l'emendamento.

Per quanto attiene all'emendamento proposto dal senatore Carelli, sono d'accordo limitatamente alla propaganda, dal momento che sta per essere approvato un disegno di legge, cui

ha accennato il Presidente, riguardante l'assistenza. Vorrei anzi proporre la seguente formulazione: « e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce ».

CARELLI. Accetto la modifica al mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 100.000.000 in ragione di lire 25.000.000 annui dal 1957-58 al 1960-61, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e privati sulle spese occorrenti per:

a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;

b) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento del pesce;

c) opere di miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;

d) acquisto di reti ed attrezzi per la pesca.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cerutti il seguente emendamento sostitutivo: alle parole « a favore di enti, cooperative, associazioni e privati » sostituire le altre: « a favore di cooperative ed enti pubblici e di diritto pubblico ».

ANGELILLI. A seguito delle assicurazioni del Governo, vorrei anch'io pregare il senatore Cerutti di ritirare il suo emendamento.

CERUTTI. Le assicurazioni del Governo riguardano leggi del passato. Stiamo discutendo

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

96ª SEDUTA (20 febbraio 1958)

una legge che opererà nel futuro, e dobbiamo preoccuparci di quale potrà essere l'orientamento di qualsiasi Governo avvenire. Se diamo al Governo, che domani potrà essere composto da persone diverse da quelle che oggi ci danno gli affidamenti uditi, la facoltà di erogare fondi a privati, concederemo una facoltà che il nostro Gruppo non intende concedere. Potrebbe avere teoricamente valore l'osservazione del Sottosegretario a proposito del fatto che con il mio emendamento si nega l'aiuto anche ai piccoli pescatori; ma il piccolo pescatore non vorrà perdere tempo e denaro per ricorrere al Governo per una piccola sovvenzione.

**PRESIDENTE, relatore.** Suggestisco di modificare l'emendamento del senatore Cerutti nel seguente modo: « a favore di enti, cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati ».

**FERRARI.** Vorrei sapere se negli enti sono compresi anche i consorzi.

**VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Sono compresi. Solo che ad alcuni, per opere che erano esclusivamente di bonifica, il contributo è stato negato.

Accetto comunque l'emendamento proposto dal senatore Cerutti, emendato dal Presidente, relatore.

**PRESIDENTE, relatore.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Cerutti da me modificato ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Allo stesso articolo è stato presentato dal senatore Cerutti il seguente emendamento alla lettera c): dopo le parole « opere di » aggiungere le altre « risanamento e di ».

**VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** L'espressione « risanamento » potrebbe far sorgere equivoci sulla competenza tra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura.

**CERUTTI.** Non insisto.

**RISTORI.** L'erogazione, sia pure in via subordinata, a privati, potrebbe favorire quei grandi proprietari che hanno creato laghetti artificiali, il che sarebbe assurdo.

**VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Il senatore Ristori dovrebbe allora maggiormente preoccuparsi dei problemi, ben più vasti, dei grandi bacini idroelettrici, per i quali potrebbe pure essere chiesto un contributo. Mi pare che l'emendamento proposto dal senatore Cerutti escluda questi pericoli.

Confermo che in passato i contributi sono stati dati in larghissima parte alle cooperative.

**PRESIDENTE, relatore.** Come i colleghi sanno, il senatore Carelli propone di aggiungere, alla fine dell'articolo, la seguente lettera: « e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce ».

Nessuno chiedendo di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate, e l'esame delle domande è devoluto ad una apposita Commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta dal Sottosegretario di Stato che la presiede, da due funzionari amministrativi aventi la qualifica almeno di direttore di divisione, da due esperti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario amministrativo che rivesta la qualifica di consigliere di 1ª classe.

Alla fine del primo comma, il senatore Cerutti propone di aggiungere le parole: « designati rispettivamente dalle due maggiori organizzazioni delle cooperative ».

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)96<sup>a</sup> SEDUTA (20 febbraio 1958)

Come i Commissari certamente sanno, infatti vi sono due grandi organizzazioni riconosciute dalla legge del 1947: la Confederazione cooperativa italiana, di cui sono Presidente io stesso, e la Lega delle cooperative. Il senatore Cerutti ritiene, a mio avviso giustamente, che i due esperti debbano essere designati da queste grandi organizzazioni.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dal momento che non c'è ragione di precludere la possibilità ad altre organizzazioni di presentare propri rappresentanti, suggerisco di modificare l'emendamento nel seguente modo: « designati rispettivamente dalle organizzazioni nazionali della cooperazione legalmente riconosciute ».

CERUTTI. D'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cerutti ed emendato dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi e la corresponsione dei medesimi è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere di lire 25.000.000 derivante, in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, dall'attuazione della presente legge, si provvederà a carico, rispettivamente, del capitolo n. 623 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dello stanziamento del ca-

pitolo dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1958-59 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

#### Art. 5.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

ANGELILLI. Desidero ringraziare vivamente la Commissione per la sua adesione ed il Governo per aver seguito l'iter faticoso del disegno di legge, ma soprattutto desidero ringraziare tutti i presenti per la sensibilità che hanno dimostrato verso i pescatori delle acque interne la cui attività va rivalutata sia sul piano umano e sociale perchè deve offrire a chi la svolge la possibilità di vivere serenamente, sia sul piano economico perchè può rappresentare, e opportunamente incrementata e sviluppata, rappresenterà, un sicuro fattore positivo nel quadro della produzione nazionale.

La Commissione, approvando questo disegno di legge, ha voluto dimostrare la sua certezza nello sviluppo della pesca delle acque interne e nello stesso tempo la sua simpatia verso i pescatori: mi auguro che altrettanto vorrà fare la Camera dei deputati. Concludo rivolgendo al Presidente della Commissione il mio particolare ringraziamento per la cordialità che ha sempre manifestato ed in particolare in questa occasione per i pescatori delle acque interne.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (2437)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. È stata avanzata dal senatore Carelli la proposta di discutere il disegno di legge: « Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari », già approvato dalla Camera, che non è iscritto all'ordine del giorno.

Se la Commissione è d'accordo io posso porre in discussione il disegno di legge applicando per analogia l'articolo 53 del Regolamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, *relatore*. Le modifiche che il presente disegno di legge apporta alla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono di ordine procedurale, in quanto la vecchia legge non stabiliva tassative norme sulle modalità operative riguardanti il periodo che sussegue all'analisi del prodotto contestato. Il presente disegno di legge stabilisce invece pratiche disposizioni onde favorire il tempestivo intervento degli uffici tecnici competenti, dell'Autorità giudiziaria e dell'interessato, il quale ultimo può, entro brevissimo tempo, chiedere un riesame del prodotto in contestazione. Il capo del laboratorio o del servizio, immediatamente dopo le analisi deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria. Fino ad oggi l'interessato ha trovato serie difficoltà nel far riconoscere i suoi diritti per inevitabili contrattempi di carattere pratico, per le inevitabili lungaggini burocratiche che, dato il delicato settore in cui hanno agito, hanno reso presso che nulle le eventuali ragioni del colpito. In un quadro di lentezze tradizionali difficile si presenta, senza i necessari accorgimenti procedurali di cui al disegno in esame, la ga-

ranza della inalterabilità del prodotto da analizzare. L'articolo 1 si riferisce infatti alla immediatezza operativa e alla contemporaneità di alcuni procedimenti.

Nell'articolo 2 sono elencati gli Istituti incaricati delle analisi. In tal modo la situazione è regolarizzata e normalizzata nel modo più razionale, più corretto e più rispondente agli interessi delle parti.

Prego pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame.

ROGADEO. L'immediatezza obbligatoria delle analisi comporta un personale molto numeroso. Ci si è chiesti se gli Istituti elencati nell'articolo 2 siano in condizioni di eseguire immediatamente le analisi richieste. Sappiamo tutti che gli Istituti dispongono di poco personale, in grado di eseguire pochissime analisi di volta in volta.

Mi chiedo poi come sia possibile pensare ad un ricorso contro un'analisi. L'analisi è una cosa incontestabile. Non si possono fare più analisi dello stesso prodotto.

CARELLI, *relatore*. Dal disegno di legge si evince che gli Istituti sono molto numerosi.

Il tecnico che procede all'analisi, può usare un metodo particolare ritenuto meno idoneo di altri metodi più precisi, scientificamente più ortodossi; qualora sorgessero dubbi, l'interessato può richiedere il riesame del prodotto.

CERUTTI. Il disegno di legge non era all'ordine del giorno; le mie osservazioni quindi, non essendo preparate, saranno forse poco pertinenti.

Mi domando come sia regolato quanto è disposto dall'articolo 44, della vecchia legge. Se si parla di una seconda analisi, ciò significa che esistono due campioni?

CARELLI, *relatore*. I campioni da sottoporre ad esame vengono prelevati dalla Polizia sanitaria in presenza di testimoni. Si prelevano tre campioni; si sigillano in boccette di vetro neutro, di cui una viene consegnata al proprietario.

CERUTTI. L'articolo 1 presenta delle dizioni che mi sembrano tecnicamente imperfette.

L'ultimo comma parla di « cassa erariale ». Cosa è questa cassa? Noi conosciamo gli Uffici del registro, ma non la « cassa erariale » terminologia ignota alla nostra legislazione. Inoltre, la denuncia dev'essere fatta all'Autorità giudiziaria competente. Ora, per ricevere una denuncia, sono competenti anche le stazioni dei carabinieri, ed Autorità giudiziaria competente può essere un procuratore della Repubblica come un pretore. L'istanza all'Autorità giudiziaria cui pervenne la denuncia deve essere fatta nel termine perentorio di quindici giorni; ma se il cittadino che intende ricorrere ignora quale sia l'Autorità giudiziaria competente cui pervenne la denuncia potrebbe perdere — indirizzando male l'istanza — il diritto alla revisione. Occorre quindi precisare.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In questo campo non si innova nulla rispetto al provvedimento del 1925. I termini che il senatore Cerutti trova poco precisi si trovano anche negli articoli modificati dal presente disegno di legge, e in tutti gli anni in cui la legge è stata in vigore non si sono verificati inconvenienti.

CERUTTI. Se i nostri predecessori hanno sbagliato, non siamo tenuti a sbagliare anche noi.

La questione, del resto, è soltanto formale. Mi pare che l'espressione « cassa erariale » sarebbe facilmente sostituibile con « Ufficio del registro ».

Il termine di « Autorità giudiziaria » è un po' vago. Questo non aveva importanza finora, perchè nelle leggi precedenti non era stabilito un termine perentorio entro il quale presentare ricorso. Ma ora si deve sapere esattamente a quale autorità si deve ricorrere.

CARELLI, *relatore*. Il capo del laboratorio o del servizio presenta immediata denuncia all'Autorità giudiziaria, e contemporaneamente comunica all'interessato l'avvenuta denuncia e l'esito delle analisi. Evidentemente comunicherà anche il nome dell'autorità competente cui è stata inviata la denuncia.

CERUTTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia alla Autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

L'Autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.

Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'Autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni 15 a partire da quello di ricevimento della comunicazione.

Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione della analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:

a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;

b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.

Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sarà fatta di regola;

a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dal Laboratorio chimico dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;

c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Sull'ordine dei lavori.

PASTORE. Faccio rilevare che all'ordine del giorno di questa seduta è anche il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio ». Siamo alla fine della legislatura, e il disegno di legge interessa tanti contadini. Se il Sottosegretario ci potesse dare i chiarimenti che gli furono

richiesti, si vedrebbe chiaramente come lo Stato spenda per quei terreni molto più di quanto non ne ricavi, e come sia necessario sanare la situazione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il senatore Pastore intende apportare al disegno di legge emendamenti che obbligano a rimandarlo all'esame della Camera, con lo stesso risultato di ritardo all'approvazione definitiva.

PASTORE. Ma se noi approvassimo il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera, non faremmo che ripetere il testo del decreto del 1923 che ripete ancora: « saranno preferite le organizzazioni a carattere nazionale ». È assurdo pensare che esistano organizzazioni che prendano una striscia di dieci metri di terreno. Vi sono centotrenta contadini abruzzesi riuniti in cooperativa che non possono avere la legittimazione di circa Ha. 60 di suoli tratturali ad essi concessi con contratti precari perchè la loro cooperativa non ha carattere nazionale.

FERRARI. Effettivamente, se il disegno di legge fosse approvato senza modificazioni non sarebbe utile, ma d'altra parte è vano sperare che l'altro ramo del Parlamento, investito nuovamente dell'esame del provvedimento, l'approvi nel presente scorcio di legislatura.

RISTORI. Anche ammesso che il disegno di legge emendato al Senato non possa essere approvato alla Camera in questo scorcio di legislatura, resterebbe sempre un buon lavoro compiuto per chi ci seguirà nella terza legislatura, permettendo una soluzione più rapida del problema.

PASTORE. Insisto perchè si riprenda la discussione; altrimenti, prego il Sottosegretario di fare aggiornare i registri e depositare presso le Intendenze di finanza e presso i comuni le planimetrie dei suoli già reintegrati e venduti, in quanto presso gli Uffici competenti nulla esiste, ne è possibile conoscere i suoli tratturali venduti e a chi sono stati venduti; perchè i dati non sono messi a disposizione del legislatore.



re? Come si può legiferare senza cognizione della situazione?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il senatore Pastore ha affermato che il disegno di legge non fa altro che ripetere la vecchia legge. Come si può pensare che il Governo presenti un disegno di legge per ribadire una posizione già stabilita? Il disegno di legge invece è stato proposto appunto perchè il Governo ha la ferma volontà di risolvere definitivamente il problema dei tratturi. Prego quindi, nell'interesse di tutti, di approvare il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera.

PASTORE. Qualche emendamento si rende indispensabile, perchè non si può ammettere che siano legittimate le occupazioni quando gli occupatori fossero dei proprietari terrieri, ai quali, mentre si sono espropriati i terreni con la piccola riforma agraria, vengono poi ceduti i terreni dello Stato, quando questi sono richiesti da numerosi contadini.

Non si possono ripetere le disposizioni della legge del 1923, perchè allora le occupazioni non erano ancora avvenute.

PRESIDENTE. Il senatore Pastore potrà presentare al momento dell'approvazione del disegno di legge un ordine del giorno che includa tutti gli emendamenti proposti precisando che si è proceduto all'approvazione del disegno di legge nel suo testo attuale per abbreviarne l'iter. .

PASTORE. Chiedo allora che la discussione sia rinviata alla prossima seduta, per aver modo di preparare il testo dell'ordine del giorno; chiedo altresì che il disegno di legge sia posto al primo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni resta inteso che, aderendo alla richiesta del senatore Pastore, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2209 verrà iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari